



Tribunale Ordinario di Parma
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA

SI COMUNICA A:

Avv. PIGORINI ENRICO
VIA GRAMSCI, 14
43100 PARMA PR

AZHOS_PR
08/05/2009 - 0016560 - E - 1/8/4



1
8
4

Sez/Coll S1 -

Comunicazione di cancelleria

Tipo proced. Lavoro

Numero di ruolo generale: 327/2009

Giudice: DALLACASA MAURO

Data prossima udienza: Ore:

Parti nel procedimento

Ricorrente principale JAMAA KHADIJA
Avv. MANCO ALDO

Resistente Principale AZIENDA OSPEDALIERO - UNIVERSITARIA DI PARMA
Avv. PIGORINI ENRICO

Oggetto: Scioglimento di riserva

Testo comunicazione

Vedi allegato

Parma 05/05/2009

IL CANCELLIERE B3
(Lucia Magri)



LEGAL / SERV. REAS.

IL TRIBUNALE DI PARMA

SEZIONE CONTOVERSIE DEL LAVORO

Il Giudice,

nel procedimento n. 327/09

introdotti da:

Jamaa Khadija (Avv. C. Pisacane),

nei confronti di:

Azienda ospedaliero universitaria di Parma (Avv. E. Pigorini, A. Manca)

ha emesso la seguente

ORDINANZA

a scioglimento della riserva, rilevato che:

Jamaa Khadija, cittadina marocchina, in attesa del riconoscimento della cittadinanza italiana, ha presentato domanda di partecipazione al concorso indetto dall'Azienda Ospedaliera di Parma per l'assunzione di un collaboratore professionale sanitario, con inquadramento nella categoria D. Si tratta delle medesime mansioni che ella già svolge, presso l'ente che ha indetto il concorso, sulla base di un contratto a tempo determinato. La domanda è stata respinta per la ragione che la ricorrente non è attualmente in possesso della cittadinanza italiana o di uno dei paesi aderenti all'Unione Europea.

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 44 d.lgs. 286/98 e dell'art. 4 d.lgs.215/03, chiedendo che si ordini alla amministrazione convenuta di ammetterla al concorso.

Con provvedimento inaudita altera parte la ricorrente è stata ammessa alle prove scritte del concorso.

La amministrazione convenuta si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso.

Innanzitutto, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in ragione della specialità dello strumento processuale invocato dalla ricorrente, e della specifica attribuzione della competenza a decidere, disposta dall'art. 44 d.lgs. 286/98, al pretore (e quindi oggi al Tribunale), senza distinguere tra comportamenti tenuti da privati o da pubbliche amministrazioni.

La suddetta norma infatti parifica i comportamenti discriminatori posti in essere dai privati e dalle pubbliche amministrazioni, riconoscendo al giudice (ordinario) il potere di ordinare la cessazione del comportamento pregiudizievole e di adottare ogni altro provvedimento idoneo a rimuovere gli effetti della discriminazione.

Il potere del giudice ordinario si estende dunque, per espresso dictum della legge, anche alla rimozione degli effetti dell'atto amministrativo.

Nel merito il ricorso è fondato.

Il diritto della ricorrente trova fondamento nell'art. 43 del d.lgs. 286/98; per il quale compie un atto di discriminazione "chiunque illegittimamente... si rifiuti di fornire l'accesso all'occupazione... allo straniero regolarmente soggiornante in Italia... soltanto in ragione della sua condizione di straniero...".

Il connotato normativo della condotta espresso dall'avverbio "illegittimamente" si ritiene essere intrinseco alla disparità di trattamento tra straniero comunitario e non comunitario, onde anche a quest'ultimo l'accesso alle posizioni di lavoro presso la pubblica amministrazione deve essere riconosciuto con la stessa latitudine con cui è riconosciuto al primo.

Non è dubbio, e non è nemmeno contestato, che la posizione lavorativa posta a concorso sia nella disponibilità dello straniero comunitario. In proposito, l'art. 38 d.lgs. 165/01 stabilisce che i cittadini degli stati membri dell'Unione Europea possono accedere ai posti di lavoro presso pubbliche amministrazioni che non implicino esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri ovvero non attengano alla tutela dell'interesse nazionale. La posizione messa a concorso non rientra inoltre manifestamente in quelle per le quali, ai sensi del d.p.c.m. 7.2.94 n. 174, non può prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana.

Infine non può seriamente dubitarsi del fatto che la posizione professionale posta a concorso, di collaboratore sanitario, non contenga l'esercizio di potestà pubbliche. Ciò è confermato dal fatto che tali mansioni sono di fatto svolte già ora dalla ricorrente.

Pertanto va ordinato all'amministrazione convenuta di ammettere la ricorrente al concorso.

Sono dovute le spese di causa.

p.q.m.

confirma il decreto dato inaudita altera parte in data 15.4.09 e ordina alla Azienda ospedaliero universitaria di Parma di ammettere la ricorrente al concorso.

pubblico per la copertura di un posto di collaboratore professionale sanitario cat. D

indetto con deliberazione del direttore generale n. 218 del 27.10.08;

condanna l'Azienda ospedaliero universitaria a rimborsare le spese di causa, che

liquida in € 1.500,00 di competenze e onorari, oltre spese generali, cp e iva.

In Parma, li 5.05.09.

Il Giudice



TRIBUNALE DI PARMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

- 5 MAG 2009

IL CANCELLIERE

TRIBUNALE DI PARMA - UFFICIO UNICO UNEF
Relazione di Notificazione
Ad istanza come in atti, io sottoscritto/a
Ufficiale Giudiziario addetto all'istituto ufficio,
ho notificato e dato copia conforme
all'originale dell'atto che precede a:

5126

M. C. Piferini

Anzi a mani del Sig. _____
Impiegato incaricato a ricevere
le notificazioni

TRIBUNALE DI PARMA
Tognavini Luciano
UFFICIALE GIUDIZIARIO